



Regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti, cd. whistleblower, che segnalano gli illeciti e le irregolarità

INDICE

TITOLO I -Disposizioni Generali

- Art. 1 Quadro normativo e atti di ATS
- Art. 2 Definizioni e acronimi
- Art. 3 Finalità del regolamento

TITOLO II- Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del regolamento

- Art. 4 Segnalanti
- Art. 5 Segnalazioni anonime
- Art. 6 Oggetto della segnalazione
- Art. 7 Segnalazioni escluse
- Art. 8 Destinatario della segnalazione
- Art. 9 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ATS
- Art. 10 Contenuto della segnalazione
- Art. 11 Modalità di segnalazione al RPCT di ATS

TITOLO III- Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti.

- Art. 12 Forme di tutela del segnalante
- Art. 13 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante
- Art. 14 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale
- Art. 15 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti
- Art. 16 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare
- Art. 17 Condizioni per la tutela

Art. 18 La tutela da misure ritorsive o discriminatorie

Art. 19 Esclusione da responsabilità

TITOLO IV – Verifica ed esito delle segnalazioni

Art. 20 Verifica delle segnalazioni

Art. 21 Esito del procedimento di verifica delle segnalazioni

TITOLO V Altre forme di segnalazione

Art. 22 Altre forme di segnalazione

TITOLO VI- Tutela del segnalato

Art. 23 Tutela della riservatezza del segnalato

TITOLO VII- Responsabilità e sanzioni.

Art. 24 Responsabilità del whistleblower

Art. 25 Violazioni degli obblighi del regolamento

Art. 26 Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

Art. 27 Trattamento dei dati

Art. 28 Revisione periodica del regolamento

Titolo I -Disposizioni Generali

Art. 1 Quadro normativo e atti di ATS

Il regolamento è redatto, aggiornato e integrato nel rispetto:

- della legge 6 novembre 2012 n. 190, e ss.mm.ii., *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*,
- del d.lgs 165 del 2001, in particolare dell’art. 54 bis rubricato *“tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*,
- del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*,
- del codice di comportamento di ATS,
- dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA),
- del piano triennale di prevenzione della corruzione di ATS.

Art. 2 Definizioni e acronimi

Si riportano le seguenti definizioni e acronimi:

- *“whistleblower”* (segnalante) è colui che testimonia e segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ricomprese le situazioni apprese in ragione dell’ufficio rivestito ed in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- *“whistleblowing”* (segnalazione) è l’attività di segnalazione di possibili rischi d’irregolarità o di episodi di corruzione di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione è a tutti gli effetti, uno dei più rilevanti strumenti di prevenzione, per tale ragione è una manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per la Pubblica Amministrazione;
- ANAC Autorità nazionale anticorruzione;
- PNA Piano nazionale anticorruzione;
- PTPCT Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- UPD Ufficio procedimenti disciplinari.

Art. 3 Finalità del Regolamento

Scopo del regolamento è rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto (ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire, ovvero timori di ritorsioni o discriminazioni) e rafforzare il cambiamento della cultura nei confronti dei whistleblower. I segnalanti, infatti, sono delle risorse che possono

aiutare a individuare possibili irregolarità e comportamenti contrari all'interesse dell'ente e della comunità in cui si inserisce.

Il regolamento fornisce al segnalante le indicazioni concernenti:

- ambito soggettivo di applicazione;
- destinatari della segnalazione;
- oggetto e contenuti della segnalazione;
- modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- forme di tutela.

TITOLO II - Ambito soggettivo e obiettivo di applicazione del regolamento.

Art. 4 Segnalanti

I soggetti che possono segnalare illeciti sono:

- Dipendenti dell'ATS della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS), sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato.
- Collaboratori e consulenti dell'ATS, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente (compresi stagisti e tirocinanti). Ciò in virtù dell'estensione, operata dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i collaboratori o consulenti.
- Lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica anche al di fuori dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. Ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 54 bis d.lgs 165 del 2001, comma 2, nella nuova formulazione operata dal legislatore con L. 176 del 2017.

Art. 5 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente regolamento, sono prese in considerazione per opportune verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Art. 6 Oggetto della segnalazione

Possono essere segnalate le condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001).

Il legislatore non ha determinato una lista tassativa di reati o irregolarità oggetto del

whistleblowing. Ne consegue che possono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, abusi di potere che determinano il mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite.

Può trattarsi di attività consumate o tentate, a prescindere dalla rilevanza penale, dalle quali emerga un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso distorto di poteri, funzioni, risorse per scopi diversi da quelli per cui sono attribuiti, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.

Le condotte segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza -e non riferite da altri- in ragione del rapporto di lavoro. Deve trattarsi di fatti accaduti all'interno dell'ATS o relativi a essa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo - precisato che i richiami normativi vanno intesi in senso dinamico alla normativa vigente al momento della commissione del fatto e dell'applicazione del regolamento - la segnalazione può riguardare azioni ovvero omissioni, commesse o tentate, relative a:

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II - Titolo II, Capo I, del c.p. (cfr all. 1);
- Situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- Fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, ai fini privati, delle funzioni attribuite (ad esempio: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.);
- Violazioni dei Codici di Comportamento nazionale (approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e di quello dell'ATS) o dell'Agenzia ovvero di altro regolamento dell'ATS;
- Illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali all'ATS, ad altre Amministrazioni Pubbliche o alla collettività;
- Comportamenti che possono arrecare danno all'immagine dell'ATS, arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'ATS, arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, nonché all'ambiente;

Art. 7 Segnalazioni escluse

Non rientrano nel presente regolamento e nelle relative tutele le segnalazioni:

- Fondate su meri sospetti o voci;
- Riguardanti situazioni e lamentele di carattere personale;

- AVENTI ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi;
- Relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Tali segnalazioni non saranno prese in considerazione dal RPCT.

Il RPCT dell'ATS della Città Metropolitana di Milano:

- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
- NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

L'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano mette a disposizione dei dipendenti e dei cittadini uno spazio neutro di ascolto, dove è possibile confrontarsi su situazioni di conflitto o di insoddisfazione patiti nel rapporto con i colleghi. Il servizio, offerto dal Centro di Ascolto e Mediazione, è totalmente gratuito e assicura il rispetto della privacy e della riservatezza. I mediatori possono essere contattati tramite mail: mediatori@ats-milano.it

Art. 8 Destinataro della segnalazione

Destinatario della segnalazione oggetto del regolamento è il RPCT dell'ATS.

La segnalazione al RPCT non assolve né sostituisce gli obblighi previsti dalla legge. Si richiamano, in particolare, gli obblighi derivanti dalle seguenti disposizioni:

L'art. 331 c.p.p.: *“1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia stata individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria”*.

L'art.52 del codice della giustizia contabile (d.lgs n.174 del 26 agosto 2016) dispone che: *“ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente”*.

Art. 9 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ATS

In ATS il processo di gestione delle segnalazioni è affidato al RPCT dell'ATS della Città Metropolitana di Milano che, a norma dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165 del 2001, è tenuto ad assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona nel segnalare fatti illeciti, fatti salvi i casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

Art. 10 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alla delibazione dei fatti oggetto della segnalazione.

A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa esposizione dei fatti oggetto della segnalazione e dei soggetti coinvolti;
- le circostanze di tempo (anche indicative) e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui si svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione o l'allegazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali dati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Art. 11 Modalità di segnalazione al RPCT dell'ATS

La segnalazione può essere presentata:

- Con il servizio informatizzato messo a disposizione dall'ATS della Città Metropolitana di Milano che garantisce la riservatezza e la tutela prevista dalla legge al seguente link <https://atsmilano.whistleblowing.it/#/>.
- Attraverso la rete TOR, accessibile solo al di fuori della rete istituzionale della ATS della Città Metropolitana di Milano, al seguente indirizzo alternativo: <http://atsmilano.qpaszjw5hmgajdu.onion>.
- Per mezzo del servizio postale o tramite posta interna preferibilmente utilizzando il modulo A004-MD001 "Segnalazione di condotte illecite"

Le istruzioni operative e i riferimenti per la presentazione della segnalazione sono illustrati, con maggior dettaglio, nel documento A004- MS001 "Istruzioni e riferimenti per la segnalazione di condotte illecite".

TITOLO III- Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti

Art. 12 Forme di tutela del segnalante

Il sistema di protezione del *whistleblower* si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179) sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs.165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231 del 2001) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art.2015 c.c.).

Art. 13 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta nel presente regolamento e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La segnalazione e la documentazione a essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001).

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, anche nei confronti degli organi di vertice dell'Agenzia.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante comprende anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione a essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Il Dirigente che riceve una segnalazione da un proprio collaboratore, deve informare il RPCT, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, a esperire il procedimento disciplinare per i fatti oggetto della segnalazione.

Art. 14 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *“fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali, l'Autorità giudiziaria chieda al RPCT (o all'ANAC), per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT fornirà tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Art. 15 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini contabili, l'Autorità contabile chieda al RPCT (o all'ANAC), per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT fornirà tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Art. 16 La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tale caso, la richiesta di disvelare l'identità del segnalante deve essere ben motivata e la valutazione sulla sussistenza della condizione di "*assoluta indispensabilità*" è posta in capo al Dirigente o UPD, che dovrà adeguatamente motivare la scelta.

Gravano sul Responsabile dell'UPD gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il RPCT e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 17 Condizioni per la tutela

Le tutele di cui al presente regolamento non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o

comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 18 La tutela da misure ritorsive o discriminatorie

Nei confronti del dipendente che effettui una segnalazione ai sensi del presente regolamento non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il dipendente che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Agenzia, ne danno notizia all'ANAC.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, dell'art. 54 bis del d.lgs. n.165 del 2001, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

E' a carico dell'amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Il RPCT quando ha notizia che un dipendente ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al Dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione che deve valutare tempestivamente la sussistenza degli estremi per adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.
- all'UPD che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Art. 19 Esclusione da responsabilità

E' esclusa la responsabilità del whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179 del 2017) sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs.165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs.

231 del 2001) nel caso in cui sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art.2015 c.c.).

TITOLO IV – Verifica ed esito delle segnalazioni

Art. 20 Verifica delle segnalazioni

Il RPCT compie l'istruttoria sulle circostanze rappresentate nella segnalazione svolgendo ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza/segretezza, a tal fine potrà avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un numero ristrettissimo di persone (2/3) e potrà:

- Interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- Ove ritenuto necessario, trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione per acquisire ulteriori informazioni ed osservazioni;
- Coinvolgere, osservando le medesime cautele, il Responsabile del Servizio interessato.

Tutti i soggetti chiamati nell'istruttoria dovranno fornire le informazioni richieste e/o formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Il RPCT conclude la sua attività entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione.

Art. 21 Esito del procedimento di verifica delle segnalazioni

All'esito dell'istruttoria, nel caso la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPCT provvede, in relazione alla natura della violazione, ad inoltrare la segnalazione ai soggetti competenti, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. In particolare provvede a:

- Comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza;
- Comunicare all'UPD l'esito della verifica affinché accerti eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- Informare la Direzione dell'Agenzia e le strutture competenti affinché adottino eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Agenzia;
- riesaminare il PTPCT e, se ritenuto necessario, aggiornarlo in considerazione dell'evento segnalato.

Il Dirigente Responsabile dell'azione disciplinare o il Responsabile dell'UPD informano

il RPCT dell'esito della loro attività conseguente, anche in caso di archiviazione. Qualora, in relazione alla natura della violazione, sussistano le condizioni di legge, il Dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'UPD presentano denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il RPCT ed il Direttore Generale, ad eccezione dei casi in cui gli stessi siano oggetto di segnalazione. Nell'eventualità in cui il Dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'UPD ritengano di non dover presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria, redigono motivata relazione da trasmettere al RPCT.

All'esito dell'istruttoria, nel caso la segnalazione risulti manifestamente infondata, il RPCT provvede ad archiviare la pratica dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale.

Il RPCT, entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, informa il segnalante dell'esito della stessa.

TITOLO V - Altre forme di segnalazione

Art. 22 Altre forme di segnalazione

Fatti salvi gli obblighi richiamati al precedente art.8, i soggetti che sono venuti a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di condotte illecite possono segnalarle:

- All'ANAC attraverso la piattaforma disponibile al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>.
- Al Superiore Gerarchico;
- Al Responsabile della Struttura di appartenenza.

La segnalazione rivolta al proprio superiore gerarchico ovvero al Responsabile della struttura di appartenenza, dovrà essere tempestivamente trasmessa al RPCT a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza.

TITOLO VI - Tutela del segnalato

Art. 23 Tutela della riservatezza del segnalato

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni sono adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato e per evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale del soggetto segnalato.

Il RPCT e tutti i soggetti interessati nell'istruttoria della segnalazione hanno cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase d'inoltro della segnalazione a terzi.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato, sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

TITOLO VII - Responsabilità e sanzioni.

Art. 24 Responsabilità del whistleblower

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Art. 25 Violazioni degli obblighi del regolamento

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

Art. 26 Misure di sensibilizzazione e monitoraggio dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione.

Il RPCT nella relazione annuale prescritta dall'art. 1, comma 14, della legge 190 del 2012, darà conto dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione e intraprenderà iniziative di sensibilizzazione sull'istituto, mediante i seguenti strumenti:

- divulgazione, nell'area intranet a tutto il personale, delle finalità dell'istituto e dei modi di utilizzo;
 - percorsi formativi anche con specifico riferimento alla dirigenza.
- Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergono elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del PTPC vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, il RPCT predispone la modifica dello stesso con adozione di misure preventive ulteriori rispetto a quelle adottate ed inserite nel Piano.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

Art. 27 Trattamento dei dati

I dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi ed i tempi di conservazione sono conformi alle finalità del trattamento e compatibili con quanto previsto dal Massimario di scarto in vigore.

Art. 28 Revisione periodica del regolamento

Il regolamento potrà essere sottoposto a revisione periodica anche a seguito di contributi/suggerimenti pervenuti da organismi rappresentativi di utenti e consumatori e/o dalle organizzazioni sindacali, per verificare e superare possibili lacune o incomprensioni da parte dei soggetti coinvolti.

APPENDICE NORMATIVA

Si pone all'attenzione una selezione di disposizioni normative.

Si precisa che tutti i richiami normativi vanno intesi in senso dinamico alla normativa vigente al momento della commissione del fatto e dell'applicazione del regolamento.

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Titolo IV - RAPPORTO DI LAVORO

Art. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare

sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

CODICE PENALE

Titolo secondo - Dei delitti contro la pubblica amministrazione

CAPO I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Art. 314. (Peculato).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316-bis. (Malversazione a danno dello Stato).

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 (Concussione).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 317-bis. (Pene accessorie).

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione).

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis. (Circostanze aggravanti).

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321. (Pene per il corruttore).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322. (Istigazione alla corruzione).

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 323. (Abuso d'ufficio).

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 353. (Turbata libertà degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica

amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

TITOLO TERZO - DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Art. 368. (Calunnia)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo (e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte).

TITOLO DODICESIMO - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO II - Dei delitti contro l'onore

Art. 595. (Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

CAPO III - Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale

Art. 610. (Violenza privata)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Art. 612. (Minaccia)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

TITOLO TREDICESIMO - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 624. (Furto)

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli agli articoli 61, numero 7), e 625.

CAPO II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640. (Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

PARTE SECONDA - Libro V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo II -NOTIZIA DI REATO

Art. 331. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.